

31586/2021



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

5 SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto: TRIBUTI

Dott. Roberta Crucitti

Presidente

Dott. Luigi D'Orazio

Consigliere

N. 22958 /2013

hon 31586

Dott. Marcello M. Fracanzani

Consigliere

Dott. Aldo Cenuccola

Consigliere

C.C. 9/03/2021

Dott. Catello Pandolfi

Consigliere rel. /ort .

1787/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 22958/201e proposto da:

(omissis) rappresentato e difeso dagli avv.ti (omissis) e (omissis)
(omissis), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. (omissis) in
(omissis)

-ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12.

-resistente-

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, n.
23/11/2013 depositata il 25/02/2013.

Udita la relazione del Consigliere dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del
9/03/2021

Rilevato che:

(omissis) , di professione dottore commercialista, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n.23/11/2013 depositata il 25/02/2013.

La vicenda trae origine dalla notifica in data 11/1172008 della cartella di pagamento con cui l'Ufficio chiedeva il versamento di euro 5.092,49, a titolo di IRAP, sanzioni e interessi per l'anno 2005.

Giova premettere che il ricorrente esercita la sua attività professionale quale associato ad uno studio di dottori commercialisti.

Svolge poi, separatamente, attività di sindaco effettivo in collegi sindacali di alcune società. Per tale ultima attività disponeva di partita IVA, emettendo fattura, dichiarando i compensi nel quadro RE del relativo modello.

Non ha, invece, versato l'IRAP, ritenendone insussistenti i presupposti in quanto, per il suo svolgimento, non si era avvalso dell'organizzazione dello studio professionale a cui era associato, né di altra strumentazione, se non di un computer e di una vettura per gli spostamenti. Elementi, quindi, non configuranti autonoma organizzazione.

Opposta la cartella di pagamento, la CTP di Modena accoglieva il ricorso annullando l'atto impositivo. La CTR riteneva, invece, fondato l'appello dell'Ufficio.

Il contribuente ha impugnato tale ultima decisione con due motivi.

Non ha resistito l'Agenzia delle entrate.

Considerato che:

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, violazione dell'art.112 c.p.c. In particolare censura che la CTR non abbia fatto cenno alcuno alla circostanza che l'atto impositivo conteneva sia una pretesa tributaria, per omesso versamento IVA oltre a quella per IRAP, ed evidenza che la pretesa per la prima imposta era venuta meno, nelle more del giudizio di primo grado, a seguito di "ravvedimento operoso", tal che il contenzioso residuava solo in merito alla debenza o meno dell'imposta regionale.

Ritiene, la parte, che il silenzio della CTR sulla richiamata circostanza può implicare che l'accoglimento dell'appello legittimasse l'avviso di accertamento nella sua originaria ampiezza, laddove il gravame dell'Ufficio aveva ad oggetto solo la conferma della pretesa relativa all'IRAP, attesa la citata definizione del dovuto a titolo di IVA, frattanto intervenuta.

Ora, sostiene il ricorrente, L'omesso riferimento nella motivazione d'appello alla definizione della pretesa per omesso versamento IVA, rende impreciso/incompleto il quadro che era stato sottoposto dall'appellante alla cognizione del giudice regionale e rende fondata la doglianza del contribuente circa un contrasto della decisione impugnata con i limiti di quanto chiesto con il gravame dall'Amministrazione, in violazione dell'art.112 c.p.c., con conseguenze accettando del merito, Con il secondo motivo, il ricorrente censura la violazione dell'art.2 della legge n.446 del 1997. Contesta cioè la sussistenza dello presupposto dell'imposta.

La CTR ha ritenuto che, nel caso in cui il contribuente eserciti una professione in forme associata, è presumibile si avvalga dell'organizzazione dello studio, anche nel caso svolga anche una distinta attività professionale connessa, come quella di sindaco, <<allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti>>. Ora, la possibilità di operare tale scorporo è, invece, ravvisabile nella specie, dal momento che il ricorrente ha affermato che l'attività dello studio era fatturata separatamente dalla diversa fatturazione, da lui posta in essere esclusivamente per l'attività di sindaco.

L'Amministrazione non ha contestato tale assetto contabile escludente il carattere unitario dell'attività tra quello di studio e l'altra e induce a ritenere possibile la distinzione tra l'attività di studio e quella, separata, di sindaco e quindi tra i due flussi di compenso.

Inoltre, il ricorrente ha pure evidenziato come la stessa attività di sindaco non esiga alcuna particolare attrezzatura, esorbitante il minimo indispensabile per esercitarla e che, per le incombenze presso le società ove operava per tale incarico, la collaborazione di terzi, ove occorrente (ad esempio per la stesura di verbali) era assicurata dal personale delle stesse. Ha inoltre precisato di svolgere, le fasi dell'attività non implicanti la presenza presso di esse, in un locale della propria abitazione, presso il cui indirizzo era domiciliato come


sindaco. Circostanze, come detto, non smentite dalla rilevazione, nel corso dell'accertamento, di tracce significative forme di fruizione di benefici derivanti dalla forma associata dello studio, quali, ad esempio, sostituzioni in attività - materiali e professionali - da parte di colleghi di studio, l'utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni, l'utilizzazione di servizi collettivi (sul punto Sez. 5 - n. 766/2019). Della sussistenza di tali indici non vi è però traccia.


Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, per il riesame ed anche per la definizione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per il riesame dei principi richiamati e per la definizione sulle spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 marzo 2021.

Il Presidente



Simona Tortini

DEPOSITO IN CANCELLERIA
oggi, 09/03/2021
IL CANCELLIERE
